

## Sommario

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2004, n. 1

**Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio**

### ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

#### CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 10 dicembre 2003, n. 368

**Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della Tabella A allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, II comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), promosso con ordinanza del 6 dicembre 2002 dalla Corte di Appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Comune di Parma e Rubaldo Giancarlo**

#### PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RICORSO N. 97 DEPOSITATO IL 23 DICEMBRE 2003

**Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per la dichiarazione della illeggittimità costituzionale della Legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 recante: "Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38" pubblicata nel supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale n. 156 del 21 ottobre 2003, giusta delibera del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003, con riguardo agli articoli 12, 22 comma 5; 5 comma 4**

## LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2004, n. 1

### MISURE URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DALL'ABUSIVISMO URBANISTICO ED EDILIZIO

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA*

*la seguente legge:*

#### Art. 1

1. La Regione conferma il principio della salvaguardia del territorio e dell'ambiente quale interesse preminente della comunità regionale.
2. Nell'esercizio delle funzioni legislative di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, con apposita legge la Regione detta, entro il 31 marzo 2004, nuove norme in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni, promuovendo l'aggiornamento della strumentazione pianificatoria, potenziando gli apparati organizzativi e incentivando i sistemi tecnologici di controllo del territorio.
3. La legge regionale si conforma ai seguenti principi:
  - a) tutela assoluta delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio storico ed architettonico;
  - b) valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio così come definito dal sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, in coerenza con le previsioni della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio);
  - c) pieno riconoscimento del ruolo dei Comuni, nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e di vigilanza, ai sensi della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia);
  - d) generale non sanabilità delle violazioni in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente.

#### Art. 2

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 1, i Comuni sospendono ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi, così come regolati dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Di-

sposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici). Resta ferma la possibilità della presentazione delle domande di sanatoria da parte degli interessati, a tutela e garanzia delle loro posizioni giuridiche.

### Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 dello Statuto ed entra in vi-

gore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 16 gennaio 2004

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

*Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 2111 del 27 ottobre 2003; oggetto consiliare n. 4990 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 2003;*

– pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 272 in data 7 novembre 2003;

– assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio Ambientale

te Infrastrutture" in sede referente.

*Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7 del 20 novembre 2003, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Muzzarelli;*

– approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14 gennaio 2004, atto n. 124/2004.

**AVVERTENZA** – IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

### NOTE ALL'ART. 1

Comma 3

1) La legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 concerne **Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio**.

2) La legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 concerne **Disciplina generale dell'edilizia**.

### NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 concernente **Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici** è il seguente:

«Art. 32 – *Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali*

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.

2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al Titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.

3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.

4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le Regioni interessate, il supporto alle Amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con la Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.

6. Abrogato.

7.

8.

9. Abrogato.

10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di Euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.

11. Abrogato.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di Euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusi-

ve, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai Comuni.

13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le Regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di Euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.

15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.

16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004. Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio.

17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.

19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B allegata al presente decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.

19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime.

20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.

21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di Euro, a decorrere dall'1 gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dall'1 gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti e della navigazione, rivalutate del trecento per cento.

23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle Regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.

24. Abrogato.

25. Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.

26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:

- numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

- siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
- non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
- non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
- siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il Comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio

siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi; g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico.

28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.

29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29.

31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al Comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.

33. Le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
- qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;
- ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.

37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto.

39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato

dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

42.

43.

43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi.

44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l'inizio» sono inserite le seguenti: «o l'esecuzione».

45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».

46.

47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.

48. *abrogato.*

49. *abrogato.*

49-bis.

49-ter.

49-quater.

50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di Euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere raseguate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

### CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 10 dicembre 2003, n. 368

**Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della Tabella A allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, II comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), promosso con ordinanza del 6 dicembre 2002 dalla Corte di Appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Comune di Parma e Rubaldo Giancarlo**

La Corte Costituzionale composta dai Signori:

dott. Riccardo Chieppa – Presidente; dott. Gustavo Zagrebelsky, dott. Valerio Onida, dott. Carlo Mezzanotte, dott.ssa Fernanda Contri, dott. Guido Neppi Modona, dott. Piero Alberto Capotosti, dott. Annibale Marini, dott. Giovanni Maria Flick, dott. Francesco Amirante, dott. Ugo De Siervo, dott. Romano Vaccarella, dott. Paolo Maddalena, giudici;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della Tabella A allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, II comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), promosso con ordinanza del 6 dicembre 2002 dalla Corte di Appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Comune di Parma e Rubaldo Giancarlo iscritta al n. 103 del Registro Ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, Prima Serie speciale, dell'anno 2003;

visto l'atto di costituzione del Comune di Parma;

udito nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

ritenuto che la Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza del 6 dicembre 2002, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della Tabella A allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca

e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, II comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), nella parte in cui, alla lettera c), fra i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, prevede la non titolarità dei diritti reali su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, qualificando come «adeguato l'alloggio, sito nel comune cui si riferisce il bando di concorso o in un comune contermini», che sia composto da un numero di vani corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare o che abbia una superficie utile individuata in proporzione alla composizione del predetto nucleo familiare, ed «adeguato l'alloggio, sito in qualunque altra località, la cui rendita catastale sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel comune cui si riferisce il bando, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del comune stesso»;

che il giudice rimettente – riproponendo la questione a seguito dell'Ordinanza n. 242 del 2002 con la quale questa Corte aveva restituito gli atti per un nuovo esame della rilevanza dopo l'entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) – censura la predetta norma nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la eventuale decadenza dalla medesima assegnazione – in specie la non titolarità di diritti reali su alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare – non prevede che il requisito della rendita catastale, di cui alla lettera c) della succitata Tabella A, sia applicabile anche alle unità immobiliari site nel comune di residenza e comuni contermini, realizzando in tal modo una disparità di trattamento tra situazioni omologhe, in quanto può accadere che il possesso di una unità immobiliare con identica rendita catastale determini la decadenza dall'assegnazione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seconda che tale unità sia o meno ubicata in un comune diverso da quello ove è sito l'alloggio ad esso contermini;

che nel giudizio si è costituito il Comune di Parma, parte nel processo principale, il quale, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità della Camera di Consiglio, ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata viziata da irrazionalità «anche e soprattutto alla luce della nuova disciplina dettata dal combinato disposto degli art. 15, comma 1, lettera c) e 30, comma 1, lettera c) legge della Regione Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24», in tema di requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché per la permanenza negli stessi;

considerato che l'art. 53 della sopravvenuta legge n. 24 del 2001 stabilisce che la disciplina previgente relativa ai requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per l'eventuale decadenza dalla medesima (di

cui alla legge regionale n. 12 del 1984) venga applicata «fino all'approvazione della delibera del Consiglio regionale di cui al comma 2 dell'art. 15»;

che la delibera del Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002, adottata in attuazione del predetto art. 53 della citata legge regionale n. 24 del 2001 (così come la delibera n. 327 del 12 febbraio 2002), stabilisce, al punto 5, che l'applicazione dei nuovi requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la decadenza decorre – in particolare in relazione al requisito relativo alla titolarità di diritti reali su beni immobili (art. 15, lettera c della legge regionale n. 24 del 2001) – dal 24 agosto 2004;

che, pertanto, la questione deve ritenersi rilevante, in quanto della norma censurata deve essere fatta applicazione nel giudizio a quo;

che la Corte d'Appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale della Tabella A allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, nella parte in cui, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'eventuale decadenza, stabilisce una diversa disciplina del requisito della non titolarità di diritti reali di godimento su alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare, distinguendo fra alloggi ubicati nel medesimo comune o in comuni limitrofi – in relazione ai quali non prevede il criterio della rendita catastale come indice di ricchezza dal quale far discendere l'assegnazione dell'immobile e l'eventuale decadenza – ed alloggi siti in altre località, ai quali invece è applicabile detto criterio, ponendo in essere in tal modo una asserita disparità di trattamento tra situazioni omologhe;

che le situazioni così diversamente disciplinate non sono affatto omogenee, in quanto, nel primo caso, l'ubicazione dell'alloggio nel medesimo comune o in comuni limitrofi e la sua consistenza in termini di vani e superficie consentono il diretto soddisfacimento dell'esigenza abitativa cui è preordinata l'assegnazione dell'alloggio, mentre tale esigenza, nel secondo caso, non può invece essere direttamente soddisfatta da un immobile ubicato al di fuori di detta area;

che non irragionevolmente quindi la norma censurata, nel primo caso, fa riferimento alla idoneità dell'immobile a soddisfare direttamente l'esigenza abitativa dell'assegnatario mentre, nel secondo caso, attribuisce rilevanza alla titolarità di diritti reali in quanto indice oggettivo di ricchezza – espresso in termini di rendita catastale – rappresentativo della disponibilità di un reddito utilizzabile per il soddisfacimento della succitata esigenza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

visti gli artt. 26, secondo comma della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della Tabella A allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.

IL PRESIDENTE  
Riccardo Chieppa

IL REDATTORE  
Piero Alberto Capotosti

IL CANCELLIERE  
Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA  
G. Di Paola

## PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RICORSO N. 97 DEPOSITATO IL 23 DICEMBRE 2003

**Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per la dichiarazione della illeggittimità costituzionale della Legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 recante: “Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38” pubblicata nel supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale n. 156 del 21 ottobre 2003, giusta delibera del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003, con riguardo agli articoli 12, 22, comma 5; 5 comma 4**

*(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)*

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in Via dei Portoghesi n. 12, Roma nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale, per la dichiarazione della illeggittimità costituzionale della L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 recante: “Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38” pubblicata nel supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale regionale n. 156 del 21 ottobre 2003 giusta delibera del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003, con riguardo agli articoli 12, 22, comma 5; 5 comma 4.

Con la legge in epigrafe la Regione Emilia-Romagna ha abrogato la precedente Legge 28/12/1999, n. 38 e dettato norme per lo sviluppo del servizio civile nel territorio regionale. A tal fine la Regione ha istituito il servizio civile regionale conformandosi alle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e del Parlamento Europeo in materia di obiezione di coscienza, servizio civile, corpi civili di pace, cooperazione internazionale ed assistenza umanitaria.

La legge si ispira al principio di sostenere e sviluppare il servizio civile, favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, consentire alla collettività di fruire dell'esperienza degli anziani, sostenere le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione, promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale attraverso lo sviluppo dei progetti del servizio volontariato, valorizzare il diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli eserciti e promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà. Si propone come obiettivi di costituire e valorizzare il servizio civile regionale, garantire l'accesso al servizio civile regionale a tutte le persone senza distinzione di sesso, di religione, di ceti, di residenza o di cittadinanza, di costituire un sistema di monitoraggio regionale, di integrare gli interventi di servizio civile nell'attuazione della legislazione regionale di settore per le materie connesse con quelle previste dalla legge, di promuovere ed incentivare nuovi progetti quali corpi civili di pace e forme alternative e non violente di intervento in situazioni di crisi e di conflitto.

Per il raggiungimento dei detti obiettivi la legge ha individuato adeguati strumenti oltre ad esercitare funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza in materia di servizio civile regionale, avvalendosi delle attività propositive e consultive della Consulta regionale per il servizio civile.

Nel quadro di tale pur apprezzabile impianto la Regione ha tuttavia ecceduto dalle proprie competenze, in violazione della normativa costituzionale, eppertanto il Governo promuove la questione di legittimità costituzionale della normativa in epigrafe per i seguenti motivi:

1. L'art. 12 della legge viola l'art. 117, II comma, lettera d) della Costituzione.

L'art. 12 della legge attribuisce alla regione la competenza a trasmettere agli uffici leva dei Comuni l'elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario al fine di

eventuali richiami in servizio in caso di guerra o di mobilitazione generale. Tale disposizione esula, all'evidenza, dalla competenza legislativa regionale, in quanto incide nella materia della "difesa" riservata alla competenza esclusiva statale, come previsto dalla norma costituzionale in epigrafe.

2. Gli artt. 5, comma 4 e 22, comma 5 della legge violano l'art. 117, II comma, lettera d della Costituzione.

L'art. 22, comma 5 della legge nella parte in cui prevede che la scelta dell'obiezione di coscienza continui ad essere tutelata dall'art. 12 della legge regionale stessa anche nel periodo di sospensione costituzionale della leva, esula dalla competenza regionale.

Infatti il richiamo operato dall'art. 22, comma 5, all'art. 12 comporta che, anche quando non sarà più obbligatorio il servizio di leva, nel caso di eventuali richiami in servizio per guerre o mobilitazioni generali, coloro che hanno svolto servizio civile, qualificandosi obiettori di coscienza, siano assegnati alla protezione civile o alla croce rossa.

In tal modo la Regione, dettando disposizioni riguardanti gli obiettori di coscienza, travalica la propria competenza, incidendo nella materia "difesa e sicurezza dello Stato" che costituisce gelosa prerogativa statale alla luce della norma costituzionale in epigrafe. Analoghe argomentazioni valgono anche per l'art. 5, IV comma che demanda ai Comuni la tutela della obiezione di coscienza «secondo le modalità di cui all'art. 12 anche nel periodo di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva».

Per i suesposti motivi si chiede a codesta Corte Costituzionale di dichiarare la illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata nei termini sopra precisati.

Si esibiranno copia della legge ed estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri 5/12/2003.

Roma, 15 dicembre 2003

VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO  
Ignazio Francesco Caramazza